

# Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

**Modifica del 5 dicembre 2008**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 gennaio 1961<sup>1</sup> sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

*Art. 14<sup>bis</sup>*      Acquisto di mezzi ausiliari

<sup>1</sup> L'assicurazione può acquistare mezzi ausiliari indicendo un bando di concorso. Nel limite del possibile, vanno considerate le disposizioni della legge federale del 16 dicembre 1994<sup>2</sup> sugli acquisti pubblici.

<sup>2</sup> L'assicurazione può concludere contratti con più fornitori di mezzi ausiliari.

<sup>3</sup> L'acquisto può essere effettuato tramite un centro logistico.

*Art. 14<sup>ter</sup>*      Restrizione del diritto di scambio della prestazione

Il Dipartimento può stabilire in un'ordinanza i mezzi ausiliari per i quali non sussiste il diritto di scambio della prestazione, per quanto un interesse preponderante lo giustifichi.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

5 dicembre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> RS 831.201  
<sup>2</sup> RS 172.056.1

